

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 30 maggio 2000

Si pubblica mensilmente il 15 e il 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli.

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

*Modalità di abbonamento e punti vendita:*

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III, alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85082140).

Per INFORMAZIONI sul servizio e richieste di ABBONAMENTO rivolgersi all'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, Roma, Piazza Verdi n. 10 - AREA COMMERCIALE, Tel.: 0685082207 - 0685082150 Fax: 0685082520 e-mail: [INFOIPZS@MAIL.IPZS.IT](mailto:INFOIPZS@MAIL.IPZS.IT)

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale, nonché sul servizio di Bollettino Ufficiale in via telematica.

## Riproduzione anastatica

### PARTE I

#### ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

▷ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2000, n. 951.

Legge regionale n. 73/1983. Riconoscimento personalità giuridica di diritto privato alla fondazione «Domus Nostra» di Grottaferrata e approvazione statuto. .... Pag. 3

▷ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2000, n. 1081.

Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 5244 del 26 ottobre 1999 avente per oggetto: Modalità e criteri per la valutazione dei progetti e per la concessione delle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 19/99 istitutiva del «prestito d'onore». .... Pag. 19

▷ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2000, n. 1082.

Modalità e criteri per la valutazione dei progetti e per la concessione delle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 19/99 istitutiva del «prestito d'onore». .... Pag. 21



## LA GIUNTA REGIONALE

- VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972, recante norme sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- VISTO il Regio Decreto 5 febbraio 1891, n. 99 concernente l'approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 per il trasferimento e le deleghe delle funzioni amministrative dello Stato;
- VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 07.04.1988 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 38 della Costituzione, dell'art. 1 della legge 17.7.1890, n. 6972, recante norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali ed infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tutti i requisiti di una istituzione privata;
- RITENUTO peraltro, che nella predetta sentenza la Corte Costituzionale ha espressamente osservato che, pur in mancanza di una apposita normativa, appare possibile procedere all'accertamento della sussistenza dei requisiti di istituzione privata delle IPAB regionali ed infraregionali seguendo la via amministrativa, sulla base dell'esercizio dei poteri di cui sono titolari sia l'amministrazione statale che quella regionali e in tema di riconoscimento, trasformazione ed estinzione delle persone giuridiche private;
- VISTO il D.P.C.M. 16.2.1990 recante direttive alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del Lazio 24.02.1997, n. 758 di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 concernente direttive alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle I.P.P.A.B. a carattere regionale ed infraregionale, precisazioni e criteri per procedere al riconoscimento stesso;
- VISTE le istanze del 03 gennaio 1996 e del 28 dicembre 1999 con le quali la Sig.ra Maria Caglieri Tinto, Presidente e legale rappresentante dell'IPAB Fondazione "Domus Nostra" di Grottaferrata, in esecuzione della

deliberazione del Consiglio di Amministrazione prot. n. 78 del 03.11.1995, chiede che alla medesima venga riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato a termini del D.P.C.M. 16.2.1990, art. 1, comma 7 in quanto trattasi di istituzione di ispirazione religiosa;

ESAMINATA la documentazione allegata all'istanza ed, in particolare, il D.P.C.M. 14.11.1978 dal quale risulta che l'IPAB è stata inclusa tra gli enti che svolgono in modo precipuo attività inerente alla sfera educativo - religiosa;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 25 del citato D.P.C.M. 1990, sono da considerare di ispirazione religiosa le II.PP.A.B. per le quali sia stato riconosciuto lo svolgimento in modo precipuo della predetta attività;

VISTO l'art. 2 dello statuto dell'Ente, approvato con D.P.R. 10.02.1964, n. 203 da cui si rileva che lo scopo della istituzione è di provvedere "gratuitamente al ricovero nei suoi istituti delle ragazze povere dagli 8 ai 18 anni, abbandonate, orfane, profughe ed in pericolo morale per dar loro protezione, assistenza educazione nonché ad assicurare la frequenza della scuola dell'obbligo ed il perseguimento degli studi classici e professionali. Nel caso vi fossero dei posti liberi potranno essere ammesse ragazze dietro versamento di una retta";

VISTO l'atto dello Studio notarile Torina di Roma, repertorio n. 11547, raccolta n. 4047 del 18.11.1999, con il quale sono state apportate modifiche allo statuto dell'Ente per adeguarlo alla nuova natura giuridica che con la presente deliberazione acquista l'Ente stesso;

CONSIDERATO che il patrimonio dell'Ente è costituito da beni immobili del valore di L. 1.670.000.000, dai contributi dei soci e dei benefattori e dai sussidi di Enti privati di ogni nazionalità, sia in denaro che in natura;

CONSIDERATO che i predetti immobili, trattandosi di beni di una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, sono sottoposti automaticamente al vincolo di cui all'art. 4 della legge 1.06.1939, n. 1089 e che tale vincolo viene conservato dai suddetti beni anche se l'Ente assume la personalità giuridica di diritto privato;

VISTA la relazione dell'Ufficio in data 16.03.2000/47

VISTA la legge regionale 2.12.1983, n. 73 e in particolare l'art. 10;

RITENUTO di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato all'IPAB Fondazione "Domus Nostra" di Grottaferrata in quanto nei confronti della stessa ricorrono i requisiti di cui all'art. 1, comma 7 del D.P.C.M. 16.2.1990;

RITENUTO di approvare il nuovo Statuto redatto in forma pubblica rep. n. 11547 racc. n. 4047;

VISTA la legge 15.5.1997, n. 127;



Su proposta dell'Assessore ai Rapporti e Relazioni Istituzionali

DELIBERA

- di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato all'IPAB Fondazione "Domus Nostra" di Grottaferrata, con i vincoli di legge di cui alle premesse;
- di approvare il nuovo Statuto dell'Ente composto da 25 articoli, che si allega in copia ed è parte integrante del presente provvedimento.

La presente deliberazione, ai sensi della legge 15.5.1997 n. 127, non è soggetta a controllo.

La deliberazione in parola verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e trasmessa all'Ente interessato.

IL PRESIDENTE: E. Co PIETRO BADALONI  
IL VICE SEGRETARIO: E. Co Dott. Adolfo FAPI



30 MAR. 2000

ALLEG. alla DELIB. N. 951  
DEL 28 MAR. 2000

STATUTO

NATURA E SCOPO DELLA ISTITUZIONE

ART. 1) E' costituita in Grottaferrata la Fondazione "DOMUS NOSTRA" - Istituto Educativo per Fanciulle - con sede in Borghetto di Grottaferrata (Roma), Via Bartolomeo Gosio n. 5, che esaurisce il suo ambito nel territorio della Regione Lazio.

ART. 2) Scopo della Fondazione è di provvedere con i mezzi di cui all'art. 3 e gratuitamente al ricovero nei suoi istituti delle ragazze povere dagli 8 (otto) ai 18 (diciotto) anni, abbandonate, orfane, profughe ed in pericolo morale per dar loro protezione, assistenza, educazione nonché ad assicurare la frequenza della scuola dell'obbligo ed il proseguimento degli studi scolastici o professionali. Nel caso vi fossero dei posti liberi potranno essere ammesse ragazze dietro versamento di una retta.

ART. 3) La Fondazione consegue le sue finalità attraverso i beni conferiti dalla Fondatrice in proprietà; nonché con le rette pagate dai Comuni di appartenenza delle ragazze ricoverate e con quelle corrisposte dalle famiglie delle eventuali ragazze ospiti a pagamento e con offerte e lasciti di benefattori.

SECRETARIA  
28/3/2000  
F. C. C. C.  
F. C. C. C.

Nell'Istituto le assistite verranno ricoverate e riceveranno le cure e l'istruzione necessaria per poter provvedere a loro stesso e nel tempo stesso essere in grado di formare una fa-

miglia.

ART. 4) Le ragazze riceveranno l'istruzione scolastica e professionale nelle scuole comunali e statali vicine al luogo in cui sono state ricoverate o nelle località che verranno all'uopo stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Le ragazze riceveranno l'istruzione pratica e l'addestramento professionale presso laboratori e aziende private della zona purchè condotte da persone di spiccata moralità.

ART. 5) Nell'avviamento delle assistite agli studi, alle arti ed ai mestieri, si deve tener conto, per quanto sia possibile, delle loro tendenze ed attitudini.

Le ragazze che diano serio affidamento di sè potranno essere collocate in altri istituti nell'ambito della Regione Lazio per ricevervi insegnamenti consoni alle loro possibilità.

ART. 6) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la tutela delle assistite nei confronti dei datori di lavoro esterni qualora le ragazze, ultimate la scuola dell'obbligo, venissero avviate al lavoro.

Le retribuzioni delle assistite saranno mensilmente versate in libretti di risparmio vincolati nominativi presso un locale Istituto Bancario, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Tali libretti verranno consegnati alle ragazze e, se minorenni, a coloro che ne hanno la legale rappresentanza al momento della loro uscita dall'Istituto.

ART. 7) La Fondazione può, con fondi propri e con quelli e-  
largiti dai benefattori, istituire altre case ed istituti  
aventi lo scopo della Fondazione medesima, solo entro i con-  
fini della Regione Lazio.

#### PATRIMONIO E PROVENTI

ART. 8) Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dalla cessione in proprietà, da parte della Fondatrice  
Prof. Maria TINTO ROCCA, della Villa ed accessori tutti, sita  
in Borghetto di Grottaferrata, Via Bartolomeo Gosio n. 5 con  
il circostante terreno di mq. 3.000 (tremila) circa;

b) dai contributi dei soci e dei benefattori e dai sussidi di  
enti privati di ogni nazionalità sia in denaro che in natura;

c) dai beni mobili ed immobili conferiti in proprietà da enti  
e da privati di ogni nazionalità;

d) dalle quote convenzionate con autorità ed enti;



e) dai sussidi ed aiuti che potranno essere ottenuti dal Go-  
verno, dalla Provincia, dal Comune, da Istituti di Credito e  
da altri enti morali e giuridici;

f) da oblazioni, donazioni, lasciti ed entrate di qualsiasi  
genere.

ART. 9) Alle spese di esercizio si provvede:

1) con le rendite del patrimonio; 2) con le entrate, i sussidi,  
le rette versate dai Comuni e dai privati per le eventua-  
li ospiti paganti.

Le somme eccedenti le spese di esercizio saranno destinate:



a) all'ampliamento e miglioramento dell'Istituto e delle sue attrezzature;

b) alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;

c) alla costituzione di un fondo di riserva in titoli di Stato o in obbligazioni garantite dallo Stato rappresentanti il 5% dell'eccedenza del bilancio annuale;

d) all'acquisto di beni immobili.

#### BENEFATTORI E SOCI DELLA FONDAZIONE

ART. 10) Soci e benefattori della Fondazione sono coloro che liberamente, senza vincoli giuridici ma con il solo scopo umanitario ed assistenziale, aiutano la Fondazione stessa a perseguire il suo scopo con offerte in denaro o in natura o con la loro opera.

I soci possono essere: a) ordinari; b) vitalizi.

Sono soci ordinari coloro che si impegnano a versare annualmente la somma di Lire 100.000 (centomila).

Sono soci vitalizi coloro che gratuitamente e continuamente prestino la loro attività ed opera professionale a favore della Fondazione.

I soci ordinari e vitalizi costituiscono l'assemblea sociale della Fondazione, il numero dei soci è illimitato.

Sono benefattori coloro che una volta tanto facciano una offerta in danaro o beni mobili o altro.

ART. 11) L'Assemblea sociale si riunisce una volta l'anno in Grottaferrata, possibilmente in concomitanza con la Festività

di S. Francesco di Assisi; essa sarà presieduta di volta in volta da uno dei membri eletto all'inizio della seduta.

L'assemblea:

- nomina, al suo interno, i membri del Consiglio di Amministrazione che rimarranno in carica 5 (cinque) anni e potranno essere rieletti per una sola volta consecutiva;

nomina, al suo interno, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti che sarà composto da cinque membri (tre effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti). Il Collegio dei Revisori resterà in carica tre anni ed i suoi membri potranno essere rieletti per una sola volta consecutiva.

Tutte le cariche sono onorifiche. Non è ammesso il cumulo di cariche fra i membri del Consiglio di Amministrazione e quello del Collegio dei Revisori. Le deliberazioni dell'Assemblea Sociale saranno prese a maggioranza assoluta in prima convocazione, a maggioranza relativa, qualunque sia il numero dei presenti, in seconda convocazione.



L'Assemblea sociale ha, altresì, parere consultivo sulle questioni che le verranno sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.

All'Assemblea sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione riferirà sulla attività annuale dell'Istituto.

#### ORGANI DIRETTIVI

ART.12) Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;



- il Consiglio di Amministrazione;

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

ART. 13) Il Presidente:

a) rappresenta a tutti gli effetti la Fondazione e ne ha la Direzione;

b) cura la gestione amministrativa, contabile e morale della Fondazione;

c) promuove i giudizi attivi e resiste a quelli passivi;

d) nomina il legale dell'Istituto concedendo allo stesso ogni facoltà di legge;

e) cura la esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;


f) redige, a norma di legge, il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo da presentare al Consiglio di Amministrazione, corredati da una relazione con il resoconto morale ed amministrativo sulla direzione e gestione dell'Istituto;

g) provvede per le assicurazioni sociali delle assistite nei casi stabiliti dalla legge;

h) cura il buon andamento dell'Istituto;

i) sospende dal servizio per gravi ed urgenti motivi gli impiegati ed i salariati, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di lavoro;

j) prende, nei casi di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne al Consiglio di Amministra-



zione in adunanza da convocare entro breve termine;

k) provvede d'iniziativa per tutta la parte didattica e disciplinare;

l) convoca il Consiglio di Amministrazione.

Alla data del presente statuto per designazione fatta dalla Fondatrice, Presidente di diritto sua vita natural durante è la Sig.ra Maria Caglieri Tinto.

Nella necessità della sua sostituzione per assenza prolungata, impedimenti permanenti oppure al naturale evento del decesso il nuovo Presidente verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione, nel suo seno, e la durata della carica avrà lo stesso arco temporale della carica del Consiglio di Amministrazione.


#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 14) Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da 9 (nove) membri effettivi compreso il Presidente e da 4 (quattro) supplenti.

Il Consiglio nomina ad ogni seduta uno dei suoi membri con funzioni di Segretario.

ART. 15) In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il componente più anziano di nomina e, a pari anzianità di nomina, il più anziano di età.

ART. 16) I membri del Consiglio di Amministrazione, tranne il Presidente, i quali senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica.



La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso che chiama a sostituirli i supplenti nell'ordine di cui all'art. 14.

ART. 17) Alla data di approvazione del presente Statuto sono membri effettivi del Consiglio di Amministrazione i Signori:

CAGLIERI TINIO Maria                      Presidente

SAVINO Maria Teresa                      Consigliere

DELLA PORTA Adriana                      Consigliere

DI CIOCCO Maria                      Consigliere

PETRUCCI Maria Rita                      Consigliere

AGRICOLA Teresa                      Consigliere

MONELLO Adele Ved. Mirto                      Consigliere

GHISLANZONI DANESI Carla                      Consigliere

SPAGNOLETTI Maria Teresa                      Consigliere

#### ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 18) Al consiglio di amministrazione spetta:

- nominare il Presidente (quando si verificherà la necessità della sostituzione della Signora Caglieri Tinto);

- nominare il segretario;

- approvare entro il 31 dicembre di ciascun anno il bilancio preventivo per l'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo;

- deliberare sugli argomenti che gli siano sottoposti dal Presidente;


- procedere alla sostituzione dei membri per perduranti as-



senze.

Art. 19) in particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a disciplinare l'attività della Fondazione mediante l'adozione di provvedimenti necessari per il suo regolare funzionamento. Pertanto:

- a) delibera i regolamenti di amministrazione e di servizio interno del personale;
- b) promuove, quando occorre, modificazioni dello Statuto e delibera le modifiche dei regolamenti;
- c) amministra il patrimonio della Fondazione sia in via ordinaria che straordinaria;
- d) provvede alla disponibilità ed alla destinazione delle rendite;
- e) approva i bilanci consuntivi e preventivi, proposti e redatti dal Presidente;
- f) accetta i legati, le donazioni, i lasciti;
- g) adotta gli atti relativi all'assunzione ed al licenziamento del personale direttivo, insegnante, di sorveglianza, e di custodia determinandone i compensi nella misura indicata dal CCNL e dalle leggi in materia di lavoro o altro;
- h) provvede all'esame delle richieste di ammissione delle ragazze, al loro collocamento in altri Istituti, alla loro ammissione all'Istituto, alla loro dimissione dall'Istituto stesso, determina le rette ed i contributi che debbono essere versati da chi di competenza per le ragazze che non siano in



stato di povertà;

i) ratifica gli accordi trattati e concesi dal Presidente con Autorità, Enti, Amministrazioni pubbliche e privati;

l) regola e disciplina l'attività dell'Istituto sia in Grottaferrata che in qualsiasi altra sede della Regione Lazio con particolare riguardo alla educazione ed istruzione delle assistite ed alla loro assistenza morale e religiosa;

m) svolge qualsiasi attività necessaria ed utile al conseguimento dello scopo della Fondazione.


Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo due volte all'anno in epoca da stabilirsi dal Presidente, e, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del conto consuntivo e del Bilancio preventivo e delle eventuali variazioni del medesimo ai sensi delle leggi vigenti.

Le sedute straordinarie avranno luogo ogni qualvolta lo richieda un motivo urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno due dei componenti il Consiglio stesso.

I membri saranno convocati a mezzo di raccomandata cinque giorni prima della riunione.

In caso di impedimento del Presidente convocherà il Consiglio di Amministrazione il membro più anziano di carica, in mancanza, il più anziano di età.



ART. 20) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate con l'intervento di almeno sei componenti, compreso il Presidente, e a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti: quando si tratta di questioni concernenti persone hanno sempre luogo a voto segreto.

Per la validità delle adunanze si richiamano le norme del Codice Civile in materia.

ART. 21) I processi verbali delle adunanze sono stesi da un membro del Consiglio di Amministrazione che di volta in volta funge da Segretario.


I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritti in ordine cronologico su apposito registro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario di ciascuna seduta.

Qualora qualcuno degli intervenuti si allontani, ricusi o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART.22) Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri (di cui uno Presidente) effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci.

I revisori provvedono al riscontro della gestione finanziaria, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, controllano i rendiconti preventivi e consuntivi esprimendo



le loro osservazioni in apposita relazione e verificano le consistenze di cassa.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, durano in carica tre anni e possono essere rinominati una sola volta. Essi riferiscono all'Assemblea dei soci e le loro riunioni devono risultare da apposito verbale.


#### CONTABILITA'

ART. 23) La contabilità seguirà le norme per le istituzioni di assistenza di diritto privato così come regolamentato dal Codice Civile in materia di società.

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno di dicembre di ogni anno.

ART. 24) In caso di estinzione della Fondazione, per le sole cause previste dalle vigenti disposizioni di legge, i beni conferiti in proprietà della stessa, esaurito il pagamento degli oneri e delle passività, vengono devoluti ad altro Ente che abbia analoghe finalità in applicazione delle leggi vigenti in materia. Spetta al Consiglio di Amministrazione provvedere al procedimento di estinzione dell'Ente, liquidare i creditori e devolvere il patrimonio residuo.

ART. 25) Per quanto non contemplato nel presente Statuto si rimanda, in quanto applicabili, alle vigenti disposizioni di legge in materia civile e fiscale nonché alle norme e regolamenti vigenti in tema di Fondazioni di diritto privato, di



assistenza e di protezione all'infanzia.

F.to: Maria CAGLIARI TINTO

" : Dott. Fabio TORINA, Notaio

*per copie conformi*

*Fabio Torina*

